

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2.
Assegnazione di un contributo di euro 5.097,62
all'Ente proprietario e gestore della scuola
dell'infanzia di Cles per l'intervento di sostituzione
della centralina dell'impianto antincendio.

Determinazione n. 76 del 21/11/2019

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2. Assegnazione di un contributo di euro 5.097,62 all'Ente proprietario e gestore della scuola dell'infanzia di Cles per l'intervento di sostituzione della centralina dell'impianto antincendio.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 77/2019-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 76 DI DATA 21 Novembre 2019

UMSE SCUOLA E SERVIZI INFANZIA

OGGETTO:

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2. Assegnazione di un contributo di euro 5.097,62 all'Ente proprietario e gestore della scuola dell'infanzia di Cles per l'intervento di sostituzione della centralina dell'impianto antincendio.

RIFERIMENTO : 2019-I065-00091

Pag 1 di 7

Num. prog. 1 di 7

LA DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente il "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", che prevede, in particolare all'articolo 106, comma 2, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate, demandandone l'attuazione ad apposito regolamento;
- visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015, come modificata con atti n. 459 di data 23 marzo 2018 e n. 1502 di data 10 agosto 2018, recante le direttive per la concessione dei contributi in tema di edilizia scolastica;
- vista la determinazione del Dirigente dell'Unità di missione semplice Scuola e servizi infanzia n. 3 di data 30 aprile 2019, con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi di edilizia scolastica ammissibili a contribuzione provinciale per l'anno 2019 e si rinviava ad un successivo provvedimento - da adottare ad avvenuto adeguamento delle risorse finanziarie - per la fissazione del termine per la presentazione della documentazione ai fini della concessione dei contributi;
- vista la L.P. n. 5 del 6 agosto 2019 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), con la quale tra l'altro si è disposto l'incremento delle disponibilità finanziarie per la copertura degli interventi di opere di edilizia scolastica di cui alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

- considerato che, in relazione alle maggiori risorse finanziarie disponibili, con la determinazione del Dirigente dell'Unità di missione semplice Scuola e servizi infanzia n. 36 di data 5 settembre 2019 è stato possibile procedere con l'ammissione delle domande poste in priorità in relazione alla graduatoria approvata con la citata determinazione n. 3 di data 30 aprile 2019;
- visto che la determinazione sopraccitata ha stabilito l'ammissione per l'intervento in oggetto per un importo di euro 5.097,62, pari al 90% della spesa ammessa di euro 5.664,02, e fissato al giorno 11 ottobre 2019 il termine per la presentazione della documentazione necessaria alla concessione del contributo;
- vista la documentazione prodotta nei termini dal legale rappresentante dell'Ente proprietario e gestore della scuola dell'infanzia di Cles e protocollata in data 7 ottobre 2019 con n. 614570, oltre a quella inviata in fase di presentazione della domanda da cui si evince una spesa complessiva prevista di euro 5.664,02;
- considerato che, alla luce dell'esame tecnico esperito dal tecnico competente del Servizio Istruzione in data 14 ottobre 2019, il valore dell'opera dal punto di vista economico è ritenuto meritevole di approvazione per l'importo già ammesso di euro 5.664,02;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 115 di data 8 novembre 2018 che ha confermato il vincolo venticinquennale di destinazione ad uso scolastico dell'immobile oggetto dei lavori, individuato sulla p.ed. 1291, P.T. 3219, C.C. Cles, già istituito con determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo e innovazione del sistema scolastico e formativo n. 94 di data 20 dicembre 2006;

RIFERIMENTO : 2019-I065-00091

Pag 2 di 7

Num. prog. 2 di 7

- vista la richiesta prot. n. PR_TNUTG_Ingresso_0068035_20191016 effettuata in data 16 ottobre 2019 ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice antimafia) e s.m.i. nei confronti dei soggetti previsti e considerato che l'art. 88, commi 4 e 4-bis, della normativa stabilisce che decorso il termine ivi previsto le Amministrazioni procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89, fermo restando che i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva;
- vista l'autocertificazione di cui al sopracitato art. 89 pervenuta in data 18 novembre 2019 con prot. n. 723041, con la quale i legali rappresentanti dell'Ente gestore e proprietario della scuola dell'infanzia di Cles dichiarano che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 e dato atto quindi che la concessione del contributo di cui al presente provvedimento è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi del citato art. 88, comma 4-bis del D.lgs. 06/09/2011, n. 159, potendo essere revocata in caso di esito sfavorevole della verifica antimafia in corso;
- dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo a campione, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 23 dicembre 2010, n. 2960 e s.m.i., e che pertanto i beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento e che in caso di smarrimento è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentono di procedere in ogni modo alle verifiche di competenza;
- dato altresì atto che prima dell'effettuazione dei controlli di cui al precedente paragrafo, qualora il beneficiario rilevi la presenza di irregolarità od omissioni sulle dichiarazioni presentate, lo stesso può provvedere alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni medesime;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 507 di data 08 aprile 2016 con la quale sono stati fissati i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi e le strutture competenti per l'istruttoria dei medesimi, ai sensi degli articoli 3, comma 2 bis e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la quale stabilisce per la concessione del contributo di cui trattasi il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della documentazione necessaria;
- vista la deliberazione n. 2675 di data 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha impartito le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30

novembre 1992, n. 23;

- vista la deliberazione n. 83 di data 31 gennaio 2019 con la quale la Giunta provinciale, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021, ed in particolare le disposizioni dell'art. 39,

Sezione VI, Capo VI, Parte Prima, e dato atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e l'allegato contabile n. 4/2;

RIFERIMENTO : 2019-I065-00091

Pag 3 di 7

Num. prog. 3 di 7

- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d e t e r m i n a 1. di concedere il contributo all'Ente proprietario e gestore della scuola dell'infanzia di Cles, codice fiscale 83002040224, per l'intervento di sostituzione della centralina dell'impianto antincendio per un importo di euro 5.097,62, pari al 90% della spesa ammessa di euro 5.664,02;

2. di impegnare, dando atto che l'esigibilità della spesa, coerente con l'imputazione della stessa, è prevista nel 2019, l'importo di euro 5.097,62, relativo alla prenotazione fondi n. 2015243 pos. 1 di cui alla determinazione del Dirigente dell'Unità di missione semplice Scuola e servizi infanzia n. 36 del 5 settembre 2019, sul capitolo 251050 dell'esercizio finanziario 2019;

3. di dare atto che il contributo è concesso sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, potendo essere revocato in caso di esito sfavorevole della verifica antimafia in corso;

4. di autorizzare la liquidazione del contributo nel seguente modo, nei limiti dell'impegno assunto con il presente provvedimento e della disponibilità di cassa:

a) il primo acconto del 10% del contributo, pari a euro 509,76, su presentazione:

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del beneficiario del contributo provinciale, attestante la data di effettivo inizio dei lavori;

oppure,

- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del primo acconto del contributo, con allegata la certificazione di inizio dei lavori, a firma del direttore dei lavori;

b) il secondo acconto del 25% del contributo, pari a euro 1274,40, su presentazione:

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante che i lavori sono stati realizzati per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo;

oppure,

- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del secondo acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo;

c) il terzo acconto del 25% del contributo, pari a euro 1.274,41, su presentazione:

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante che i lavori sono stati realizzati per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo;

oppure,

RIFERIMENTO : 2019-I065-00091

Pag 4 di 7

Num. prog. 4 di 7

- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del terzo acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo;

d) il quarto acconto del 30% del contributo, pari a euro 1.529,29, su presentazione della seguente documentazione:

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo,

attestante la data di ultimazione dei lavori previsti in progetto e finanziati;

oppure,

- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del quarto acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta ultimazione dei lavori;

e) il saldo del contributo, pari a euro 509,76, secondo una delle seguenti modalità:

1. dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, da parte della Struttura provinciale competente, che redige apposito verbale.

In questo caso il beneficiario dovrà presentare alla Struttura competente la lettera di comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo e provvedere all'invio degli atti di contabilità finale (contabilità a consuntivo, ove necessaria,

redatta sulla base delle quantità effettivamente eseguite, fatture o documenti di spesa,

quietanze di pagamento, comprese quelle relative alle spese tecniche, almeno per un importo pari alla spesa ammessa, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere a firma del direttore dei lavori, ecc.);

oppure,

2. su presentazione della perizia asseverata di un professionista abilitato concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere ed il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta e regolarmente quietanzata. In questo caso il beneficiario dovrà

presentare alla Struttura competente in materia di edilizia scolastica, la lettera di comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo;

oppure,

3. per opere oggetto di agevolazione di importo complessivo inferiore od uguale ad euro 155.000,00 su presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta dal beneficiario, concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa finale complessivamente sostenuta e regolarmente quietanzata.

Nel caso in cui l'opera in questione venga realizzata con il concorso di operatori del volontariato si applicano, ai fini della rendicontazione delle opere, le particolari disposizioni previste dall'art.

10 comma 2 secondo capoverso della delibera di Giunta sui criteri n. 628 del 20 aprile 2015 e s.m.;

5. di fissare il termine per la rendicontazione della spesa in mesi 24 a decorrere dalla data del presente provvedimento;

RIFERIMENTO : 2019-I065-00091

Pag 5 di 7

Num. prog. 5 di 7

6. di dare atto che la delibera sui criteri prevede che il beneficiario possa chiedere una sola proroga per ogni singolo termine di avvio e di rendicontazione dell'intervento anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1

anno per ciascun termine. In caso di inosservanza dei predetti termini si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 12 della deliberazione della Giunta provinciale sui criteri n.

628 di data 20 aprile 2015 e s.m.;

7. di confermare il vincolo venticinquennale di destinazione ad uso scolastico dell'immobile oggetto dei lavori contraddistinto dalla p.ed. 1291, P.T. 3219, C.C. Cles, già istituito con determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo e innovazione del sistema scolastico e formativo n. 94 di data 20 dicembre 2006, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015 e s.m.;

8. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo a campione, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 23

dicembre 2010, n. 2960 e s.m.i., e che pertanto i beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo

pagamento e che in caso di smarrimento è fatto obbligo all'interessato di comunicarlo tempestivamente, nonché di evidenziare gli elementi che consentono di procedere in ogni modo alle verifiche di competenza;

9. di dare atto che prima dell'effettuazione dei controlli di cui al precedente punto 8), qualora il beneficiario rilevi la presenza di irregolarità od omissioni sulle dichiarazioni presentate, lo stesso può provvedere alla

regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni medesime;

10. di dare atto che, in attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e della delibera n. 507 del 08 aprile 2016, con la data del presente provvedimento termina il procedimento amministrativo concernente la concessione del contributo di cui trattasi e che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Unità di missione semplice Scuola e servizi infanzia;

11. di disporre, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;

12. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione diretta al destinatario a cura del competente ufficio;

13. da dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2019-I065-00091

Pag 6 di 7 KB

Num. prog. 6 di 7

Non sono presenti allegati parte integrante LA DIRIGENTE

Emanuela Maino RIFERIMENTO : 2019-I065-00091

Pag 7 di 7

Num. prog. 7 di 7